



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco,1 ☎ 0733907153 📠 0733907359 P.Iva 00243720430

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO 11 del 29-07-2013

OGGETTO: ESPLETAMENTO DELLA GARA PREORDINATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA, NELL'AMBITO MACERATA 1 CITTA' DI MACERATA E OVEST. DELEGA DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE CAPOFILA ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000.

L'anno duemilatredecim il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 23.04.1995 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

DILETTI GIORGIO	P	TARULLO DANIELA	P
TONDI EMANUELE	P	MARIANI LUCIANA	P
ROSELLI LEONARDO	P	BELLI GIULIO	A
ZAMPERA MERI	A	FABBRIZI FABRIZIO	P
APPIGNANESI GIULIANA	A	MICUCCI DANIELE	P
MICUCCI MASSIMILIANO	P	RILLI FRANCO	P
SALVATORI MAURO	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[3] Presenti n.[10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SERAFINI GIULIANA
Assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TONDI EMANUELE

MARIANI LUCIANA
FABBRIZI FABRIZIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
 - il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla scorta del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164, recante “Attuazione della Direttiva 98/30/CE, norme comuni per il mercato interno del Gas naturale”, più volte modificato ed integrato, è stato disciplinato il settore speciale del servizio di distribuzione del gas;

Atteso che a norma dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.164/2000 “L'attività di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico che deve essere affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni e gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;

Accertato come l'art.24, comma 4, del D.Lgs. 1-6-2011 n.93 abbia successivamente disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dovrà aver luogo unicamente per rispettivi ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n.159, convertito con legge 222/2007, da costituirsi con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata;

Atteso che in attuazione dell'art.46 bis sono dunque stati emanati i seguenti provvedimenti, volti a definire le nuove regole del settore e cioè, rispettivamente:

- D.M. 19 gennaio 2011, determinante i complessivi 177 ambiti territoriali minimi (Atem) per lo svolgimento delle rispettive gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas;

- D.M. 18 ottobre 2011, contenente l'individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun Atem, tra i quali l'ambito *Macerata 1 Città di Macerata e Ovest*, composto da 45 comuni oltre a quello di Macerata;

- D.M. 12 novembre 2011 n. 226, recante il Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio;

Rilevato che con D.M. n. 226 del 12 novembre 2011 “*Regolamento per criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*”, in vigore dall'11.02.2012, sono stati previsti tempi e modalità sia per l'individuazione del soggetto tenuto ad espletare il procedimento di gara, sia per l'avvio del processo di indizione della gara medesima;

Rilevato altresì che a norma dell'art.2, comma 1, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 gli enti locali concedenti e rispettivamente appartenenti a ciascun ambito debbono pertanto demandare al Comune capoluogo di Provincia, il ruolo di stazione appaltante

per la gestione della gara volta a conseguire l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata;

Verificato che nel termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso (e cioè entro la data dell'11 agosto 2013), relativamente all'ambito *Macerata 1 Città di Macerata e Ovest* il Comune di Macerata, nella veste di capoluogo di provincia, è a tal fine tenuto a convocare gli enti locali concedenti e rispettivamente appartenenti all'ambito stesso affinché gli stessi demandino appunto al medesimo Comune capoluogo, il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara;

Considerato come in tal senso il Comune capofila sia dunque tenuto, ove investito del ruolo di stazione appaltante e sulla base dell'attribuzione di espressa delega da parte degli enti locali concedenti, a svolgere ed aggiudicare la gara curando infine ogni rapporto con il gestore, attuando in particolare la funzione di controparte del contratto di servizio;

Ritenuto quindi di esprimere formalmente l'assenso di questo ente in ordine alla designazione del Comune di Macerata, nella veste di capoluogo di provincia per l'Ambito *Macerata 1 Città di Macerata e Ovest*, ai fini dello svolgimento del ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata;

Dato atto che i rapporti tra i rispettivi Comuni e la stazione appaltante possono risultare in tal senso opportunamente regolati da specifica convenzione approvata a norma dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000, nello schema costituente allegato del presente atto sub lett. A), in quanto e volta a disciplinare i rapporti tra i rispettivi comuni e la stazione appaltante, riconducibili alla gestione della gara di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio d'ambito, sino all'aggiudicazione definitiva nonché alla stipula e gestione del contratto per la sua intera durata;

Rilevato come detta convenzione debba risultare sottoscritta con firma digitale a norma di quanto disposto dall'art.15, comma 2 bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'art.6, comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, pena la nullità della stessa;

Dato altresì atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- parere favorevole di regolarità tecnica, reso per quanto di propria competenza dal Dirigente del Servizio riportato in calce al presente atto;
- parere favorevole di regolarità contabile, a sua volta reso dalla dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale, comportando la proposta stessa riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Acquisito altresì il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ex art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto, stante il carattere d'urgenza che riveste il presente provvedimento, di doversi avvalere della facoltà prevista dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Dopo breve discussione che vede tutti i presenti partecipi e favorevoli;

Con la seguente votazione, proclamata dal Presidente ed accertata dagli Scrutatori:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 10

Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano.

DELIBERA

1) Approvare la convenzione, nello schema costituente allegato del presente atto sub lett. A), volta a disciplinare ex art.30 del D.Lgs. 267/2000 l'esercizio associato delle funzioni amministrative preordinate all'affidamento mediante gara del servizio della distribuzione del gas naturale nell'Ambito *Macerata 1 Città di Macerata e Ovest*, nonché alla successiva gestione del contratto di servizio.

2) Dare atto che detta convenzione verrà sottoscritta con firma digitale a norma di quanto disposto dall'art.15, comma 2 bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'art.6, comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, pena la nullità della stessa.

3) Disporre pertanto, quale ente appartenente all'Ambito *Macerata 1 Città di Macerata e Ovest*, il conferimento di espressa delega al Comune di Macerata in ordine allo svolgimento del ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara preordinata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, ai sensi del D.M. 12/11/2011, n. 226.

4) Dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 stante l'urgenza di provvedere.

Allegato (A) – schema dalla

Convenzione disciplinante, ex art.30 D.Lgs. n.267/2000, l'esercizio associato delle funzioni amministrative preordinate all'affidamento mediante gara del servizio della distribuzione del gas naturale nell'Ambito *Macerata I Città di Macerata e Ovest*, nonché alla successiva gestione del contratto di servizio.

Schema della Convenzione disciplinante, ex art.30 D.Lgs. n.267/2000, l'esercizio associato delle funzioni amministrative preordinate all'affidamento mediante gara del servizio della distribuzione del gas naturale nell'Ambito *Macerata 1 Città di Macerata e Ovest*, nonché alla successiva gestione del contratto di servizio.

tra

1) Comune di Macerata, con sede legale in _____ codice fiscale _____ rappresentato da _____ in qualità di _____, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e che ha sottoscritto digitalmente la presente convenzione in data

1) Comune / Ente locale _____ di _____, con sede legale in _____ codice fiscale _____ rappresentato da _____ in qualità di _____, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e che ha sottoscritto digitalmente la presente convenzione in data

.....

ciascuno dei quali espressamente legittimato in ordine alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del rispettivo ente in forza delle predette deliberazioni che, ancorché non allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

premesso

- che l'art.24, comma 4, del D.Lgs. 1-6-2011 n.93 ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale abbia luogo unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;

- che in attuazione dell'art.46 bis sono dunque stati emanati i seguenti provvedimenti, volti a definire le nuove regole di questo settore e cioè, rispettivamente:

- il D.M. 19 gennaio 2011, che ha determinato (nell'allegato 1) i complessivi 177 ambiti territoriali minimi (Atem) per lo svolgimento delle rispettive gare (uniche) di affidamento del servizio di distribuzione del gas. Per le Marche sono stati individuati 6 ambiti tra i quali, rispettivamente, Macerata 1 e Macerata 2;

- il D.M. 18 ottobre 2011 in cui è stata esplicitata la composizione del c.d. Ambito *Macerata 1 Città di Macerata e Ovest*, composto da 45 Comuni oltre a quello di Macerata;

- il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 recante il Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio;

- che gli enti locali concedenti e rispettivamente appartenenti a ciascun Ambito debbono demandare al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara preordinata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata;

- che entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, relativamente all'Ambito Macerata 1, il Comune di Macerata, quale capoluogo di provincia, è tenuto a convocare gli enti locali concedenti e rispettivamente appartenenti a detto Ambito affinché gli stessi demandino appunto al medesimo Comune capoluogo, il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara ex art.2, comma 2, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226;

- che la stazione appaltante è pertanto tenuta a predisporre e pubblicare il bando nonché il disciplinare di gara, svolgendo ed aggiudicando dunque la gara ai fini dell'individuazione del nuovo soggetto gestore, previa attribuzione di espressa delega da parte degli enti locali concedenti;

- che, di converso, ciascun ente locale concedente appartenente all'Ambito dovrà fornire - alla stazione appaltante, entro 6 mesi dall'avvenuta individuazione della stessa, la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara, nonché i dati e gli elementi programmatici di sviluppo relativi al proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le predette linee guida programmatiche d'ambito, predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'art.15 del medesimo D.M. 226/2011;

- che l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che a norma dell'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato ed associato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni in cui stabilire finalità, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, reciproci rapporti finanziari nonché obblighi e garanzie;

- che la possibilità di assolvere «*anche in forma associata*» ai compiti inerenti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è stata riconosciuta anche dall'art.14, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164;

- che ai fini dell'espletamento e della gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata da parte della stazione appaltante, i Comuni dell'Ambito hanno inteso quindi accordarsi nella forma del convenzionamento di cui al predetto art.30 del D.Lgs. 267/2000, al fine di disciplinare in modo coordinato la concrete modalità di azione e di carattere procedurale e, nello specifico, i rapporti e impegni correlati all'espletamento in modo unitario e coordinato della gara preordinata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'Ambito

Macerata 1 Città di Macerata e Ovest, ivi comprese le successive fasi di aggiudicazione, stipula e gestione del contratto di servizio.

Tutto ciò premesso e considerato, con effetto vincolante tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto e finalità

1. I Comuni appartenenti all'Ambito *Macerata 1 Città di Macerata e Ovest* con la sottoscrizione della presente Convenzione delegano al Comune di Macerata, quale ente capoluogo della Provincia appartenente a detto ambito, all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica preordinata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata ai sensi dell'art.2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 e, conseguentemente, l'autorizzazione ad operare, nell'Ambito di tale procedura, in nome e per conto dei medesimi Comuni deleganti.

2. La Convenzione viene pertanto stipulata allo scopo di disciplinare in via pattizia lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività procedurali propedeutiche e strumentali all'espletamento della gara di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio d'ambito, ivi compresa la gestione di ciascuna delle fasi di gara sino all'aggiudicazione definitiva, alla stipulazione nonché alla gestione del relativo contratto di servizio per la sua intera durata.

3. Le funzioni sono svolte dal Comune di Macerata, ente capofila che assume pertanto il ruolo di stazione appaltante su espressa e contestuale individuazione dei Comuni d'ambito, nel rispetto della legge e della presente Convenzione.

4. I Comuni dell'Ambito, ferma la potestà ad essi attribuita di concorrere autonomamente all'individuazione della stazione appaltante, riservano per sé la facoltà di delegare espressamente la Comunità Montana o l'Unione di Comuni, ove presenti nell'Ambito stesso e nei quali risultino eventualmente ricompresi, il potere di rappresentarli in sede di rispettiva convocazione.

5. Qualora il singolo Comune, pur appartenente a Comunità Montana od Unione di Comuni, intenda, in sede di votazione, procedere separatamente in ordine all'individuazione della stazione appaltante, il soggetto (Comunità Montana od Unione di Comuni) eventualmente attributario in tal senso della previa e specifica delega ne manterrà l'efficacia, in via residuale, nei confronti degli ulteriori enti locali deleganti.

6. Nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nei Comuni appartenenti all'Ambito che hanno già espletato la gara ai sensi del D.Lgs. 134/2000, il nuovo gestore subentrerà solo alla scadenza naturale delle singole concessioni in essere, a meno di un'anticipata risoluzione concordata tra il gestore uscente e l'Ente locale.

7. Il Comune che ha provveduto a delegare la stazione appaltante a norma dell'art.2 del D.M. 226/2011 e successivamente ottenuto il riconoscimento in via dispositiva o giurisdizionale circa la autonoma validità del proprio contratto in essere per

l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, potrà recedere dalla gestione in forma associata, come disciplinata unitamente al presente atto, comunicandolo formalmente all'Assemblea di Ambito di cui al successivo art.4 ai fini del conseguente recepimento nella Convenzione medesima.

Art. 2

Adempimenti di competenza della stazione appaltante

1. In relazione a quanto disposto al precedente art.1), la stazione appaltante si impegna ad effettuare i seguenti adempimenti in conformità alla disciplina dettata dal D.M. 12 novembre 2011 n.226 *Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio*:

- a) acquisisce dai Comuni convenzionati ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito;
- b) cura la raccolta documentale, con particolare riferimento ai seguenti atti:
 - attuali convenzioni di concessione e successive integrazioni e/o proroghe;
 - stato di consistenza fisica e patrimoniale aggiornato dei rispettivi impianti di distribuzione del gas, incluse planimetrie e dettaglio tecnico cronologico delle apparecchiature installate;
 - relazione sullo stato dei rapporti in essere tra l'Amministrazione comunale ed il gestore uscente;
- c) cura e coordina l'esame e le informazioni desumibili dalla documentazione in vista dell'indizione e dell'espletamento della gara, anche attraverso l'apporto di qualificati consulenti esterni, assicurando la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base di gara;
- d) redige e pubblica il bando nonché il disciplinare di gara ed i relativi documenti allegati, avvalendosi degli schemi tipo allegati al D.M. 226 del 12/11/2011;
- e) trasmette il bando ed il disciplinare di gara, unitamente alla prevista nota giustificativa, all'Autorità dell'energia elettrica e il gas;
- f) svolge e aggiudica la gara;
- g) redige lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo redatto dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas come approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5/2/2013;
- h) provvede alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo gestore, anche in nome e per conto dei Comuni appartenenti all'ambito;
- i) cura ogni rapporto con il gestore risultato affidatario, svolgendo in particolare la funzione di controparte del contratto di servizio ed esercitando, per conto dunque dei Comuni deleganti, la funzione di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi assunti dal gestore e sulla realizzazione dei nuovi investimenti programmati, sulla base delle esigenze emerse nei singoli territori comunali di riferimento;
- j) predispone le linee guida programmatiche d'Ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo, differenziate rispetto al grado di metanizzazione raggiunto in ciascun Comune, alla vetustà degli impianti, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, al fine dunque di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell'Ambito da allegare al bando di gara;
- k) in collaborazione con gli Enti locali concedenti appronta quindi il documento guida per gli interventi di estensione manutenzione e potenziamento, sulla base del quale i concorrenti redigeranno il piano di sviluppo dell'impianto;

- l) provvede all'invio degli atti di gara all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a norma dell'art.9, comma 2, del D.M. 226 del 12/11/2011
- m) trasmette infine al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento dell'energia, entro 60 giorni dall'aggiudicazione della gara, i dati significativi con cui si sono aggiudicate le gare Su richiesta, la stazione appaltante invia il verbale della gara al Ministero dello sviluppo economico.

Art.3

Adempimenti di competenza di ciascun Ente locale convenzionato

1. Ciascun Ente locale convenzionato si impegna a:
 - a) predisporre la stima degli impianti serventi il proprio territorio;
 - b) raccogliere e fornire alla stazione appaltante:
 - tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla predisposizione sia del bando che del disciplinare di gara, entro sei mesi dall'avvenuta individuazione della stazione appaltante medesima;
 - i dati e gli elementi programmatici di sviluppo relativi al proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento, nonché lo stato di consistenza ed il valore del proprio impianto di distribuzione, da tradurre nella predisposizione, in conformità alle linee guida programmatiche dell'Ambito, del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento in relazione al proprio territorio ed alla propria rete, che sarà allegato al bando di gara;
 - ogni più ampia ed utile informazione necessaria al migliore assolvimento del mandato conferito alla stazione appaltante, indicando all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune di Macerata per la comunicazione delle proprie esigenze specifiche e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
 - c) concorrere nella designazione del rappresentante all'interno del Comitato di Monitoraggio previsto al successivo art.8).

Art.4

Assemblea di Ambito

1. La gestione associata ha un proprio organo con funzioni di impulso, indirizzo e controllo, individuato nella Assemblea di Ambito, composta dai Sindaci in rappresentanza di ciascun Comune dell'Ambito medesimo, dall'Assessore delegato o altro soggetto indicato. La presidenza dell'Assemblea spetta al rappresentante del Comune capofila-stazione appaltante.

2. L'Assemblea, domiciliata a tal fine presso la sede del Comune di Macerata, in Piazza Libertà n.3, si riunisce con cadenza periodica e su convocazione del Presidente, ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite e dedotte al comma seguente. Si riunisce altresì ogni qualvolta un quorum qualificato dei propri membri lo reputi necessario, sempre per il tramite del Presidente dell'Assemblea cui dovranno essere rappresentate

le esigenze che suggeriscono una convocazione non programmata. Tale quorum qualificato è calcolato, rispettivamente, per il 50% in rapporto alla popolazione residente in ciascun Comune al 31/12/2012 e, per la restante metà, in funzione delle utenze gas servite nel Comune medesimo.

3. Il Presidente istituisce un ufficio di Presidenza composto da personale del Comune di Macerata, quale supporto nelle sue funzioni di coordinamento dell'Assemblea stessa.

4. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- individua congiuntamente gli obiettivi e le linee guida da seguire nella ricognizione preliminare e nella predisposizione della documentazione di gara;
- chiede alle parti i conferimenti necessari a sostenere i costi previsti;
- individua e pone in essere ogni ulteriore attività necessaria o soltanto opportuna per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla presente Convenzione.

5. Il Presidente, oltre a convocare l'Assemblea e a determinarne l'ordine del giorno, predispose gli atti da sottoporre all'approvazione della stessa, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.

6. Le parti contraenti si impegnano a nominare i propri rappresentanti in seno all'Assemblea a mezzo di comunicazione scritta inviata al Comune di Macerata entro quindici giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

7. L'Assemblea di Ambito si avvale dell'operato del Comitato di supporto prima dell'avvio della gara nonché, successivamente, di quello obbligatorio dal Comitato di monitoraggio.

8. In caso di impedimento o di assenza del rappresentante, che verrà indicato da una delle parti, quest'ultimo o la parte da questo rappresentata, potrà nominare un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta dell'Assemblea.

Art.5

Criterio di votazione

1. Le deliberazioni vengono approvate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni appartenenti all'Ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune.

2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti rispetto a quanto successivamente previsto e disciplinato nel contratto di servizio, la determinazione di cui all'art.2 comma 7 del D.M. 226/2011 è assunta a maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune.

Art.6

Comitato tecnico amministrativo di supporto

1. E' altresì istituito il Comitato di supporto costituito dai referenti tecnico amministrativi che verranno individuati da ciascun Comune aderente, con funzioni di supporto al Comune capofila-stazione appaltante nelle materie giuridico amministrative

e procedurali connesse allo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gara oggetto della presente Convenzione.

Art.7 **Commissione di gara**

1. La stazione appaltante provvederà a nominare e costituire, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, i componenti della commissione di gara incluso il presidente.
2. La commissione di gara risulterà composta da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione del gas o dei servizi pubblici locali.

Art.8 **Comitato di monitoraggio**

1. La stazione appaltante è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo circa l'esecuzione del contratto e ad avvenuta aggiudicazione della gara e più in generale nella gestione della presente Convenzione, da un Comitato di Monitoraggio composto dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri selezionati dall'Assemblea di cui al precedente art.4 tra persone di comprovata esperienza e professionalità.

Art.9 **Rapporti economici e spese**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art.8, commi 1 e 2, del D.M. 12 novembre 2011, il gestore subentrante che risulterà aggiudicatario del servizio corrisponderà alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della procedura di gara d'Ambito, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara, i cui criteri di determinazione risultano definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria deliberazione 407//2012/R/GAS dell'11/10/2012, prevedendo la ripartizione del corrispettivo stesso in due quote a copertura, rispettivamente, delle funzioni centralizzate d'Ambito e delle funzioni locali in capo al singolo Comune.

2. Il gestore che risulterà aggiudicatario del servizio a seguito della gara, inoltre, corrisponderà annualmente al Comune di Macerata, quale soggetto delegato alla funzione di vigilanza e controllo del contratto di servizio, un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizio di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal delegato medesimo e dagli altri Enti concedenti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sulla condizione del servizio.

Tale corrispettivo sarà ripartito tra tutti i Comuni appartenenti all'Ambito secondo modalità e criteri dettagliati in un successivo Accordo operativo, tenendo conto delle attività centralizzate d'ambito, delle attività locali in capo al singolo comune nonché della quantificazione economica delle stesse.

3. Gli enti sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano ad assicurare con la dovuta continuità, nelle more della corresponsione da parte del soggetto risultato aggiudicatario della compartecipazione finanziaria di cui al precedente comma e stante l'assenza di un fondo generale, le risorse finanziarie comunque funzionali all'esercizio associato delle funzioni ivi dedotte. La misura dell'apporto finanziario reso da ciascun Comune viene proporzionalmente calcolata, per il 50% in rapporto alla popolazione residente al 31/12/2012 e, per la restante metà, in funzione delle utenze gas servite nel Comune medesimo.

4. Nella determinazione dell'ammontare complessivo delle spese si tiene conto, rispettivamente, sia del costo del personale impiegato ed appartenente a ciascun ente convenzionato, sia degli oneri correlati all'eventuale conferimento di incarichi esterni, ivi compresi quelli volti ad addivenire ad una stima complessiva ed in forma unitaria degli impianti di rete afferenti ai singoli enti dell'ambito.

5. In relazione alla specialità e complessità della procedura di gara, il Comune capofila-stazione appaltante riserva per sé la facoltà di avvalersi altresì di specifica consulenza esterna, preordinata a supportare il processo tecnico ed amministrativo correlato alla definizione della procedura concorsuale medesima e, segnatamente, all'espletamento degli adempimenti contemplati al precedente art.2.

6. Il Comune capofila si impegna a rendicontare periodicamente all'Assemblea lo stato delle spese.

7. La compartecipazione finanziaria assicurata dagli enti convenzionati, determinata a consuntivo, verrà rimborsata successivamente dal soggetto aggiudicatario della gara in quanto riconducibile al corrispettivo *una tantum* di cui al comma 1.

Art. 10

Durata

1. La presente Convenzione impegna le parti contraenti dalla data della sua sottoscrizione e per l'intero periodo di vigenza delle disposizioni normative che ne hanno reso necessario il perfezionamento, ed esplicherà i propri effetti sino alla scadenza del contratto di servizio che verrà stipulato con il soggetto gestore risultato aggiudicatario della procedura di gara d'Ambito o, nel periodo più breve, limitatamente al Comune o a più Comuni dell'Ambito cui risultasse riconosciuto un autonomo potere contrattuale in materia, come disposto al precedente art.1, comma 7.

2. Gli Enti sottoscrittori, in ogni caso, si impegnano sin d'ora a valutare l'eventuale proroga della presente Convenzione oltre il termine sopra previsto per motivate e sopraggiunte esigenze funzionali oltre che in relazione alla possibile evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Art. 11

Controversie

1. Qualora sorgano tra le Parti contestazioni in ordine all'applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, queste verranno esaminate con spirito di amichevole

composizione al fine di individuare soluzioni volte a comporre bonariamente la controversia.

2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, qualsiasi controversia saranno devolute al giudizio del competente Organo giurisdizionale amministrativo.

Art. 12 **Disposizioni finali**

1. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

2. L'eventuale modifica od integrazione della normativa disciplinante il servizio di distribuzione del gas naturale comporterà l'adeguamento della presente Convenzione

3. Per tutto quanto non espressamente ivi previsto e disciplinato viene fatto rinvio agli eventuali, successivi accordi tra Comune capofila e gli altri enti sottoscrittori appartenenti all'Ambito *Macerata 1 Città di Macerata e Ovest*.

4. Il mancato o parziale esercizio, ovvero il ritardo nell'esercizio di diritti o facoltà previsti nella presente Convenzione non costituisce acquiescenza o rinuncia e non potrà in alcun modo essere di detrimento all'esecuzione dell'accordo ivi sancito. Detto mancato o parziale esercizio di diritti o facoltà non precluderà il loro esercizio alla Parte nel cui interesse tali diritti o facoltà siano stati previsti o possano essere esercitati.

5. Ogni e qualsivoglia comunicazione relativa alla Convenzione e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani del destinatario, inviata esclusivamente a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

quanto al Comune di

quanto al Comune di

6. A norma di quanto disposto dall'art.15, comma 2 bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241, la presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario

f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente

f.to DILETTI GIORGIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 30-07-2013 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 30-07-2013.

[] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone	Il Responsabile dell'Ufficio
Li, 30-07-2013	f.to Consoli Rita

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

-[] il 29-07-2013 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 30-07-2013

Il Segretario Comunale
***F.to SERAFINI**
GIULIANA

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
